MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 21

Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano

Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenza alle finalita' previste nel presente decreto secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti sono corrisposti a norma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 18, 19 e 20 del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-21-competenze-delle-province-autonome-di-trento-e-bolzano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it